



**ISTITUTO COMPRESIVO
NICOLA SOLE
SENISE**



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "NICOLA SOLE" SENISE
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
SEDI ASSOCIATE: CASTRINUOVO S. ANDREA - CERSOSIMO - NOEPOLI - S. COSTANTINO ALBANESE - TERRANOVA DI POLLINO
SEDE RIONE SAN PIETRO - 85038 - SENISE (POTENZA) - WEB: WWW.ICNICOLASOLESENISE.EDU.IT
PEO: PZ1C885007@ISTRUZIONE.IT PEC: PZ1C885007@PEC.ISTRUZIONE.IT
TEL. SEGRETERIA: 0973/58.40.05 - FAX 0973/58.41.96 - PRESIDENZA 0973/68.66.39

ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: supplenze brevi e saltuarie. Precisazioni e chiarimenti.

Al fine di chiarire dubbi interpretativi in ordine alla assegnazione delle supplenze brevi e saltuarie, si richiama alla puntuale osservanza della normativa in vigore di seguito richiamata.

Le norme sull'attribuzione delle supplenze attualmente in vigore sono contenute **nell'O.M. 112/2022**. Il comma 9 dell'art. 13 dispone che:

“Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.”

Sul punto va ribadito che l'Organigramma attualmente in vigore identifica chiaramente il personale docente delegato dal sottoscritto per la predisposizione delle sostituzioni, ovvero la prima collaboratrice del DS e, per specifiche esigenze, i responsabili di plesso e, in via subordinata, i coordinatori di intersezione, interclasse e classe. Solo dopo il necessario e doveroso raccordo tra segreteria e i docenti delegati dal DS per tali incombenze, la DSGA (e di conseguenza gli assistenti amministrativi individuati nel Piano annuale delle attività del personale ATA) potranno/dovranno provvedere alle incombenze funzionali alla assegnazione della supplenza breve e saltuaria.

Il richiamo **all'art. 22 della legge n. 448/2001** ribadisce la necessità di ricorrere a personale interno già in servizio nell'istituzione scolastica per supplenze di breve durata, come indicato nell'articolo citato al comma 6 per la scuola secondaria fino a un massimo di 15 giorni.

Il Miur ha in passato emanato anche altre note di chiarimento per le supplenze di breve durata, tra cui la nota n. 9839/2010 che precisava:

“Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel

caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell'infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall'art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze."

In base alle disposizioni sopra indicate, le supplenze di breve durata devono essere affidate prioritariamente al personale in servizio, tenuto anche conto che **l'art. 1 comma 85 della legge 107/2015 (riportato nell'O.M. all'art. 13, comma 16) ha poi previsto che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Inoltre si evidenzia che a norma dell'art. 1, comma 333, della legge 190/2014 non è possibile conferire supplenze temporanee per il primo giorno di assenza del titolare, **fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.**

Sono fatte sempre salve particolari esigenze di servizio e situazioni di necessità in cui non si possa garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e la sorveglianza degli alunni.

Si ricorda infine che non è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento per una supplenza temporanea.

Tutto quanto sopra chiarito, si richiama tutto il personale a vario titolo coinvolto nel predetto iter procedimentale alla necessità di assicurare la massima collaborazione, in virtù del comune obiettivo di garantire il buon andamento dell'Amministrazione, avendo chiaro il prioritario interesse pubblico alla corretta e continua erogazione del servizio nell'interesse del diritto allo studio, ma anche in osservanza dei criteri di efficienza economica e di contenimento della spesa pubblica.

Il Dirigente
Francesco D'Amato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)